

SCHEMA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI)- Codice Opera: DISS_M_009_2017".

CUP: C74J17000030001 - CIG: 869629165A

1. PREMESSA

L'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, nel rispetto dei principi richiamati all'articolo 30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni attuative di cui alle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI)-

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Dl 189/2016 Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo.

Si rimanda ai contenuti dell'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare all'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge.



Tutte le imprese affidatarie di lavori edili, anche quelle in subappalto per lo svolgimento dei medesimi lavori, sono tenute ad applicare ai lavoratori dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del CCNL dell'edilizia, i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

2. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata Cornelle di Sotto" nel Comune di Amatrice (RI), riconducibili alla Categoria **OS21** "Opere strutturali speciali" **classifica I** (prevalente) per € 333.830,30 e alla categoria **OG8** "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica" **classifica I** (scorporabile) per € 196.639,07

Lavorazioni	Cat.	Class.	Importo totale	Percentuale
Opere strutturali speciali	OS21	II	333.830,30	62.93%
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	I	196.639,07	37,07%

L'importo dei lavori a base di gara è stimato in € 530.469,37 di cui € 515.094,39 per lavori ed € 15.374,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di intervento di carattere unitario con categoria di lavorazioni omogenee, da eseguirsi su di un unico sito per cui, dal punto di vista organizzativo, l'eventuale allestimento di più cantieri, in aree deputate allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative, non consentirebbe una gestione ottimale della risoluzione delle interferenze e delle connesse problematiche in materia di sicurezza.

Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a misura.

All'Aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione pari al 30% sul valore del contratto di appalto ai sensi dell'art. 207 del decreto "Rilancio" tenendo conto della modifica dell'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016, disposta dall' art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, che prevede l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a manifestare l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto i soggetti indicati all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, che:



- siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare previsti dall'art.
 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001,
 n. 165;
- siano iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. denominato
 Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito anche "Anagrafe").

o in alternativa

ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016, tutti gli operatori economici interessati, che dimostrino o esibiscano apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse.

siano in possesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del DPR 207/2010 di attestazione SOA per la cat. OS21 classifica II o superiore, OG8 classifica I o superiore da allegare in copia alla manifestazione di interesse. In questo caso non è richiesta ulteriore dimostrazione, oltre l'attestazione, circa il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo.

Con riferimento alla qualificazione mediante attestazione SOA, si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- eli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio



nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 80/2014, tuttora in vigore secondo la giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 06/03/2019, n. 3023; TAR Campania Napoli, sez. I, 01/03/2018, n. 1336; TAR Piemonte, sez. II, 17/01/2018; n. 94) l'Operatore Economico in possesso della sola categoria prevalente OS21, non può eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni rientranti nella categoria a qualificazione obbligatoria OG8 in quanto di importo superiore al 10%.

Le predette lavorazioni rientranti nella categoria OG8 sono appaltabili per intero fermo restando che tale subappalto necessario deve essere posseduto, ai fini della qualificazione, con riferimento alla categoria prevalente.

In alternativa è altresì consentita al concorrente, in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente la partecipazione in RTI con mandante qualificato nella categoria scorporabile.



Le lavorazioni rientranti nella categoria OS21, sono subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo delle lavorazioni rientranti nella medesima categoria. Il limite del 30% della SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 40% del subappalto di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice e dell'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alla categoria OS21.

È ammesso avvalimento solo per le opere rientranti nella categoria OG8.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016 le imprese affidatarie di subappalto o ausiliarie dovranno possedere il requisito di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del DL 189/2016, secondo le modalità richiamate nel medesimo articolo.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È FATTO DIVIETO DI MANIFESTARE L'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI AL PRESENTE AVVISO SIA IN FORMA INDIVIDUALE CHE IN FORMA DI COMPONENTE DI UN RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO, OPPURE COME COMPONENTE DI PIÙ DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O PIÙ DI UN CONSORZIO, OPPURE COME COMPONENTE SIA DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CHE DI UN CONSORZIO.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente manifestazione di interesse. In caso di violazione sono esclusi dalla manifestazione di interesse sia il consorzio sia il consorziato.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.



4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria, o da una consorziata, nella misura minima del 40% (quarantapercento) con riferimento ad ogni singola categoria. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente, dalle mandanti, o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'operatore concorrente. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli RTI, le aggregazioni di rete, i consorzi e i GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, di tipo verticale i requisiti economici–finanziari e tecnico–organizzativi, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporabile, la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi dell'art. 47 del Codice; ; ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, in caso di subassociazione orizzontale per la categoria prevalente, l'impresa mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una



classifica adeguata almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera subassociazione orizzontale; la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della medesima categoria prevalente, deve possedere la qualificazione per la stessa categoria per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente.

L'importo delle categorie scorporabili può essere coperto da più di una mandante, a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per almeno il 10%, fermo restando la copertura dell'intero importo delle categorie scorporabili.

La mandataria del raggruppamento misto, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Alle aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale, verticale e misto, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti. I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all'albo delle cooperative e consorzi di cooperative, nonché all'Anagrafe degli esecutori di cui all'art. 30 D.L. 189/16 deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e



sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per l'espletamento della presente Indagine di mercato, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito STELLA), accessibile sul sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ (denominato in seguito: sito).

I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse devono essere registrati al sistema. Per la registrazione, occorre accedere al suddetto sito cliccando sul link "Registrazione Operatore Economico" presente all'interno del box grigio "Area Privata" a sinistra.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

Al fine della partecipazione alla presente Indagine di mercato, è indispensabile:

- l'utilizzo di un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- il possesso della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la preventiva registrazione al STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, la presentazione della manifestazione di interesse, le richieste di chiarimenti, la successiva presentazione dell'offerta e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il STELLA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse sono tenuti a consultare il manuale "Risposta ad un Avviso: Manifestazione d'Interesse" del STELLA.



Le Manifestazioni di interesse dovranno essere inviate sulla piattaforma STELLA entro e non oltre le ore 09:00 del 24/05/2021.

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo sul portale STELLA. L'invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la manifestazione arrivasse sulla piattaforma STELLA oltre il termine suddetto. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive pervenute oltre il termine suddetto.

6. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chiarimenti, esclusivamente tramite il STELLA, seguendo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma. La richiesta di chiarimenti sul STELLA dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del 16/05/2021.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Stazione Appaltante provvederà tramite il STELLA a fornire risposta ai quesiti almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'invio delle manifestazioni di interesse.

7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

L'apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno 24/05/2021 alle ore 09:30 presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio Via F. Sabino, 27 – Rieti, utilizzando la piattaforma STELLA. Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal RUP, che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, provvederà alla redazione dell'elenco degli operatori economici ammessi. L'Amministrazione, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all'allegato 1 potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016; non vi è l'obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase preliminare dell'indagine di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter correttamente invitare alla successiva procedura negoziata.

9. MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITAREE CRITERI DI AFFIDAMENTO



Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, il RUP, tramite il portale STELLA, invierà la lettera di invito a presentare offerta e tutta la documentazione ad essa allegata a n. 10 (dieci) operatori economici, che abbiano regolarmente presentato manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico - organizzativo sopra richiamati. Nel caso in cui pervenga un numero maggiore di manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante pubblico sorteggio espletato, previo avviso contenente l'indicazione della data e ora delle relative operazioni che saranno effettuate direttamente tramite piattaforma STELLA, con modalità tali da garantire la segretezza all'individuazione dei partecipanti, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016.

10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020. Gli operatori economici selezionati dovranno presentare la propria offerta sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati nella lettera d'invito, nel capitolato speciale d'appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante la suddetta piattaforma.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, individuato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016.

Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti saranno esclusi dalle operazioni di sorteggio gli operatori economici già invitati o aggiudicatari, negli ultimi sei mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, nell'ambito di altre procedure, per interventi affini, per fascia di importo (Fascia I: fino alla Classifica I - Fascia II fino alla Classifica II – Fascia III: fino alla Classifica III) e categoria di opera prevalente, indette dalla medesima Stazione Appaltante.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici mai invitati risulti insufficiente ad integrare il numero minimo dei soggetti da invitare richiesto dal presente avviso (pari a 10), il RUP procederà al sorteggio dei restanti Operatori Economici tra i soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse, in possesso dei prescritti requisiti, già invitati (negli ultimi sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso) e comunque non aggiudicatari (negli ultimi sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso) di altre procedure per interventi affini.

Nel caso in cui l'applicazione dei suddetti criteri di rotazione non consenta di rispettare comunque il suddetto numero minimo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla



procedura anche gli operatori già risultati aggiudicatari di altri interventi affini nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso.

11. TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati entro il termine di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

12. MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antimo Grilli in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l'operatore economico potrà rivolgersi al RUP; email: agrilli-cons@regione.lazio.it.

13. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di non procedere all'espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso è pubblicato sul sito sul profilo del committente <u>www.ricostruzionelazio.it</u> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di eprocurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/, sul sito <u>www.serviziocontrattipubblici.it</u> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e sull'Albo Pretorio del comune di Amatrice nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole